



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino
Sezione lavoro**

Il Giudice dott. Lorenzo AUDISIO, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente

**Sentenza contestuale
ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.**

Nella causa iscritta al n. 1157/23 R.G.L.
promossa da:

ALDOMONTE TERESA (c.f. LTMTRS71B55F335U), elettivamente domiciliata in Torino, Via Cernaia 27, presso lo studio degli Avv. ti Gessica Policastro e Fatmir Dimo che la rappresentano e difendono, per procura in atti

RICORRENTE

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (C.F. 80078750587) Ente di diritto pubblico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Emilia CONROTTO, e dall'Avv. Roberta PELLERINO in forza di procura generale alle liti del per procura generale alle liti del 23/01/2023 a rogito Dr. Roberto Fantini, Notaio in Roma, Rep. N. 37590/7131, ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Torino, via Arcivescovado, 9, presso l'Ufficio Legale Distrettuale della Sede INPS di Torino.

RESISTENTE

Oggetto: provvedimento revoca reddito di cittadinanza

Conclusioni delle parti:

Per parte ricorrente:

"NEL MERITO

IN VIA PRINCIPALE

- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui al presente ricorso, l'illegittimità del provvedimento di revoca del beneficio del reddito di cittadinanza ricevuto in data 23.01.2023 dalla signora Altomonte, per avere quest'ultima tutti i requisiti di legge per accedere al beneficio sin dal momento della domanda e, conseguentemente

- annullare il provvedimento del 21.12.2022 adottato dall'INPS oggetto del presente ricorso;
- dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente in restituzione all'INPS;
- condannare l'Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente, l'importo spettante a titolo di RDC nella medesima misura riconosciuta sino al momento della revoca, per il periodo successivo alla revoca stessa e sino a quando sussisteranno i requisiti di legge;
- Con vittoria di spese e competenze di causa".

Per parte convenuta:

"Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Torino – Sez. Lavoro, contrariis rejectis,

- nel merito respingere tutte le avverse domande in quanto inammissibili e/o improponibili ed in ogni caso infondate ed erronee in fatto e in diritto, per l'effetto, rigettare il ricorso proposto dalla sig.ra ALTOMONTE TERESA le domande tutte nello stesso ivi contenute, poiché inammissibili o prive di fondamento in fatto e/o in diritto assolvendo l'INPS da tutte le domande;
- in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso limitare la condanna dell'INPS al pagamento della residua somma eventualmente dovuta nella misura dovuta ed accertanda in corso di causa e per il residuo periodo dovuto. Spese come per legge".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 22.2.23 la sig.ra Altomonte ha esposto:

- di aver inoltrato in data 14.3.22 domanda per l'accesso al reddito di cittadinanza (prot. N. INPS -RDC-2022-5441328);
- che la domanda veniva accolta a partire dal mese di marzo 2022;
- che in data 23.1.23 la ricorrente riceveva comunicazione dell'INPS del 21.12.22 con la quale veniva revocato il beneficio relativo alla domanda di reddito di cittadinanza per la seguente motivazione: "*Omessa dichiarazione in domanda che il richiedente era sottoposto a misura cautelare o a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per reati di cui all'art.7 commi 1,2,3 DL 4/2019 e succ. mod. (art.2, co1, lett. C bis)*";
- che, peraltro, al momento della presentazione della domanda (marzo 2022) sussistevano tutti i requisiti di legge per il riconoscimento del diritto alla corresponsione del RDC, atteso che l'unica sentenza di condanna riportata dalla ricorrente era quella emessa il 7.12.2021 con pena sospesa e per un reato diverso da quelli ostativi.

Tutto ciò premesso ed esposto e ritenuta l'illegittimità del provvedimento di revoca del beneficio in oggetto, la ricorrente concludeva come in epigrafe.

Si costituiva in giudizio l'INPS affermando:

- che la ricorrente non aveva assolto all'onere probatorio di dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalla legge e costitutivi del diritto al percepimento del reddito di cittadinanza;
- che la sig.ra Altomonte aveva riportato sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 7, co. 3, D.L. n 4/2019;

- che il testo (vigente al momento della domanda presentata dalla ricorrente in data 14.03.2022) del suddetto art. 7, co. 3 D. L. n 4/2019 prevedeva l'immediata revoca da parte dell'INPS del beneficio con efficacia retroattiva con conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito, ciò sia nel caso di sentenza di condanna definitiva per i reati previsti dalla suddetta norma sia nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati;
- che né l'applicazione della sospensione condizionale della pena, né l'immediata liberazione o l'estinzione del reato erano previste come circostanze di esclusione della revoca della prestazione;
- che la ricorrente non aveva dichiarato, nella domanda, di aver riportato sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 7, co. 3, DL. 4/2019.

Tutto ciò esposto, parte convenuta ha concluso come in epigrafe.

All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno discusso la causa, che viene decisa con la presente sentenza.

* * * *

La sig.ra Altomonte ha adito il Tribunale di Torino al fine di vedere annullato il provvedimento di revoca del beneficio del reddito di cittadinanza emesso dall'INPS in data 21.12.2022.

La domanda, tuttavia, non può trovare accoglimento.

La ricorrente ha allegato che, al momento della presentazione della domanda (14.3.2022), non era sottoposta ad alcuna misura cautelare né era stata condannata per uno dei reati previsti dall'art. 7, co. 3, DL. 4/2019 e che, pertanto, la revoca del reddito di cittadinanza si fondava su un requisito mancante.

Ciò posto, ritiene chi scrive che il ricorso non possa trovare accoglimento.

Invero, va innanzitutto rilevato, in fatto, come risulti provato documentalmente che nei confronti della sig.ra Altomonte sia stata emessa in data 7.12.2021 sentenza n. 2011/2021 di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p. da parte del Tribunale di Torino-Ufficio del Giudice per le Indagini e l'Udienza Preliminare con la quale è stata applicata all'odierna ricorrente la pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione, con sospensione condizionale, per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 628 co.1 e co.3 nr.1) e 3-bis) c.p. (cfr. doc. 3 della ricorrente).

In diritto, deve osservarsi che l'art. 7 del D.L. 4/19, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019 ed in vigore al momento della richiesta della ricorrente (14.3.22), stabiliva al comma 3 che *"Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché' comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché' all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché' alla sentenza di*

applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna."

Ebbene, poiché nei confronti della sig.ra Altomonte è stata emessa in data 7.12.2021 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 628 c.p. (seppure nella forma del tentativo) e considerato che detta sentenza deve ritenersi definitiva, non risultando la prova di avvenuta impugnazione o revoca della stessa, essendo decorsi i termini per l'impugnazione (15 giorni ex art. 585 comma 2 lettera b) c.p.p.), deve ritenersi che la ricorrente non possedesse i requisiti, al momento della presentazione della domanda, per poter richiedere il reddito di cittadinanza.

Nel corso della discussione la difesa della ricorrente ha sostenuto che, poiché la sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa nei confronti della sig.ra Altomonte riguardava non il delitto consumato di rapina, ma il delitto tentato di rapina (artt. 56 e 628 c.p.) e tenuto conto che la norma di cui all'art. 7 comma 3 del D.L. n. 4/2019 richiamava fra i reati ostativi al beneficio solo il reato di rapina (art. 628 c.p.), il provvedimento di revoca del beneficio del reddito di cittadinanza sarebbe illegittimo, non essendo previsto il tentativo del delitto di rapina fra i reati ostativi.

La tesi, non priva di elementi di suggestione, non può, peraltro, trovare accoglimento. In merito, va osservato che la condivisibile giurisprudenza penale ha affermato che *"pur costituendo il reato tentato una figura criminosa autonoma, non può ritenersi che in ogni caso, quando la legge si limita a fare riferimento alla ipotesi tipica, debba ritenersi esclusa quella tentata, dovendosi invece avere riguardo alla materia cui la legge si riferisce ed alla sua "ratio" onde stabilire se sia compresa o meno l'ipotesi del tentativo"* (cfr. Cass., n. 8148/1992; Cass. n. 201/1978).

Ebbene, ritiene questo Giudice che il fatto che il legislatore abbia richiamato i vari articoli del codice penale e delle leggi speciali relativi a delitti da considerarsi ostativi alla fruizione del reddito di cittadinanza, senza richiamare anche l'art. 56 c.p. relativo al delitto tentato, non valga a far ritenere che il mero tentativo di uno dei delitti considerati ostativi escluda l'insussistenza della c.d. "indegnità" a percepire il beneficio in parola e ciò proprio in considerazione della materia relativa al reddito di cittadinanza e alla *ratio* dell'introduzione del requisito morale al fine del riconoscimento del diritto al percepimento del beneficio in esame.

Invero, va ricordato che il reddito di cittadinanza costituisce un particolare beneficio economico, introdotto, come visto, nell'ordinamento italiano dal D.L. n. 4/2019, al dichiarato fine di operare un riordino del sistema di assistenza sociale ed una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, con l'obiettivo di una più efficace gestione delle politiche attive per il lavoro. Lo stesso legislatore ha definito il reddito di cittadinanza come una misura fondamentale di politica attiva del lavoro, oltre che di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale.

Il beneficio economico è erogato sulla base di una scala di equivalenza parametrata sui componenti del nucleo familiare. Qualora un componente del nucleo familiare beneficiario si trovi in stato detentivo, sia sottoposto a misura cautelare o sia condannato per taluno dei delitti indicati, il parametro della scala di equivalenza non

tiene conto di tali soggetti. Alla condanna definitiva del beneficiario per i ricordati reati consegue la revoca retroattiva del reddito di cittadinanza e l'ulteriore effetto di non poter più richiedere il beneficio prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.

Con la disciplina sopra richiamata, il legislatore ha, dunque, previsto un particolare requisito di onorabilità per la richiesta del reddito di cittadinanza, ossia l'insussistenza di condanne in via definitiva per reati che il legislatore stesso, nell'ambito della propria discrezionalità (che non appare, nella specie, esercitata in modo irragionevole ed irrazionale), ha ritenuto di particolare gravità e fra i quali vi è anche il delitto di rapina.

Inoltre, non appare dirimente, ai fini per i quali è stata prevista l'esclusione dal beneficio in parola, il fatto che il delitto sia stato consumato o sia rimasto nello stadio del reato tentato, risultando comunque un accertamento penale definitivo avuto riguardo ad uno dei delitti ostativi richiamati mediante il rinvio ai singoli articoli del codice penale o delle leggi speciali prevedenti i vari reati, senza che possa ritenersi esclusa, dalle fattispecie penali ostative, la condanna in via definitiva per il tentativo dei medesimi delitti.

Ciò tenuto conto che il tentativo ha medesimo disvalore morale, per quanto rileva ai fini della concessione del reddito di cittadinanza, rispetto al delitto consumato, apparendo l'elemento soggettivo doloso parimenti intenso rispetto a quello del delitto consumato, circostanza che non vale, pertanto, a differenziare, con riferimento alla sussistenza del c.d. requisito morale del beneficio del reddito di cittadinanza, il delitto tentato da quello consumato.

In definitiva, dunque, deve ritenersi che il fatto che il legislatore abbia indicato i reati ostativi con il mero richiamo all'articolo di legge prevedente il singolo delitto non esclude che anche il tentativo degli stessi delitti comporti la revoca del reddito di cittadinanza, atteso che la *ratio* della revoca del beneficio per insussistenza del requisito morale è rinvenibile sia nell'ipotesi di condanna in via definitiva per il delitto consumato sia per la condanna in via definitiva per il delitto meramente tentato, sussistendo il medesimo elemento soggettivo doloso in capo all'agente e tale da incidere, in pari misura, sul requisito morale richiesto per il riconoscimento del diritto al reddito di cittadinanza, differenziandosi unicamente il delitto tentato per il mancato verificarsi dell'evento o il mancato compimento dell'azione.

A nulla vale, poi, l'allegazione della ricorrente in riferimento alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e alla conseguente estinzione del reato, che renderebbe la sig.ra Altomonte nuovamente idonea a richiedere il beneficio. L'INPS ha infatti correttamente rilevato (pag. 6 della memoria) che l'estinzione del reato non è conseguenza immediata dell'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ma è condizionata all'assenza di delitti e contravvenzioni commessi dal reo e all'adempimento degli obblighi imposti nei termini prescritti (5 anni per i delitti e 2 anni per le contravvenzioni), in combinato disposto con gli artt. 163 I c. e 167 c.p.

Poiché il giudice penale si è pronunciato il 7.12.2021, alla data di presentazione della domanda per il reddito di cittadinanza (14.3.2022) l'estinzione non poteva certo essersi verificata.

Ad ogni modo, la tesi di parte ricorrente non potrebbe comunque trovare accoglimento anche nell'ipotesi dell'avvenuta estinzione, visto che nel testo di legge l'estinzione del

reato non è indicata come circostanza di esclusione della revoca della prestazione, mentre è chiaramente statuito che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (ex art. 444 c.p.p.) per i reati indicati è comparata alla sentenza di condanna in via definitiva.

Irrilevante poi è la produzione del certificato del casellario giudiziale da parte della ricorrente, trattandosi di certificato reso a richiesta di privati, che, ai sensi dell'art. 24 comma I lettera e) del DPR n. 313/2002, non riporta l'iscrizione della sentenza ex art. 444 c.p.p.

Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso non può che essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato, da ultimo, dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore (indeterminabile) e della concreta non particolare complessità del giudizio.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese: RIGETTA il ricorso.

CONDANNA la sig.ra Teresa Altomonte alla rifusione delle spese di lite in favore dell'I.N.P.S., spese che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Torino, lì 21 giugno 2023

Il Giudice del Lavoro
Dr. Lorenzo Audisio